

ECONOMIA CIRCOLARE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL DIRITTO DEI CONSUMATORI: PRIME NOTE SULLA DIR. 2024/1799/UE RECANTE NORME COMUNI CHE PROMUOVONO LA RIPARAZIONE DEI BENI

| 945

Di Mirko Faccioli

SOMMARIO: 1. *Introduzione.* – 2. *Le modifiche alla dir. 2019/771/UE sulla vendita di beni ai consumatori.* – 3. *L’obbligo di riparazione in capo ai produttori.* – 4. *Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione.* – 5. *La piattaforma online per la riparazione.* – 6. *Osservazioni conclusive.*

ABSTRACT. Nell’ambito di una serie di iniziative finalizzate a perseguire gli obiettivi dell’economia circolare, del consumo sostenibile e della tutela dell’ambiente, le istituzioni europee hanno recentemente emanato una direttiva recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni acquistati dai consumatori. Le misure previste dal provvedimento consistono principalmente nell’imposizione di un obbligo di riparazione in capo ai produttori, nell’introduzione di un modulo europeo di informazioni sulla riparazione, nell’implementazione di una piattaforma online che consenta ai consumatori di trovare agevolmente soggetti in grado di riparare i propri beni e nella modifica di alcune previsioni della dir. 2019/771/UE sulla vendita di beni ai consumatori.

As part of a series of initiatives aimed at pursuing the objectives of circular economy, sustainable consumption and environmental protection, the European institutions have recently approved a directive containing common rules promoting the repair of goods purchased by consumers. The measures envisaged consist mainly in the imposition of an obligation to repair on manufacturers, the introduction of a European repair information form, the implementation of an online platform that should allow consumers to easily find parties able to repair their goods, and the amendment of some provisions of Directive 2019/771/EU on the sale of goods to consumers.



1. Introduzione.

Presentata dalla Commissione europea il 22 marzo 2023, nel mese di luglio è stata pubblicata la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2024/1799/UE del 13 giugno 2024 recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il reg. UE 2017/2394 nonché le dir. 2019/771/UE e 2020/1828/UE (d'ora in avanti, anche «la direttiva sulla riparazione»)¹. Occorre quindi iniziare a prestare la dovuta attenzione a questo provvedimento, da recepire negli Stati membri entro il 31 luglio 2026, che invero costituisce uno dei tasselli del più ampio ed articolato quadro di iniziative delle istituzioni europee, noto come *Green Deal* europeo, finalizzato a perseguire gli obiettivi dell'economia circolare, del consumo sostenibile e della tutela dell'ambiente².

Che tali finalità rivestano un ruolo di primaria importanza per l'ordinamento giuridico emerge, invero, da diverse disposizioni, collocate sia a livello eurounitario che sul piano del diritto interno: dal primo punto di vista possono essere in particolare menzionati l'art. 3, 3° e 5° par., TUE, l'art. 11 TFUE e l'art. 37 della Carta di Nizza; nel nostro ordinamento, poi, il riferimento va soprattutto agli art. 9 e 41 Cost., che come noto sono stati recentemente riformati inserendovi un espresso richiamo alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi nonché agli interessi ambientali come limite all'iniziativa economica privata³. Con tutto questo stridono, però, le tendenze riscontrabili nell'ambito della riparazione dei beni di larga diffusione destinati al mercato dei consumatori.

¹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 10 luglio 2024 (Serie L). Per un primo commento in lingua italiana del testo normativo, peraltro aggiornato alla prima lettura del Consiglio dell'Unione europea, v. F. PONZÙ DONATO, *Danno da prodotto difettoso e diritto alla riparazione del bene*, in *Jus Civile*, 2024, 310 ss.

² In argomento v., *ex multis*, D. IMBRUGLIA, *Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori*, in questa *Rivista*, 2021, 395 ss.; G. VETTORI, *Verso una società sostenibile*, in questa *Rivista*, 2021, 463 ss.; M. PENNASILICO, *Economia circolare e diritto: ripensare la "sostenibilità"*, in questa *Rivista*, 2021, 711 ss.; N. LIPARI, *Premesse per un diritto civile dell'ambiente*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, 209 ss.; R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, Napoli, 2024. Tra le iniziative in esame, meritano in particolare una menzione, oltre al c.d. Regolamento *Ecodesign* di cui si dirà poco più avanti, la recente dir. 2024/825/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024, che modifica le dir. 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione. Come specifica il 5° *considerando* della dir. 2024/1799/UE, tale provvedimento, in estrema sintesi, «stabilisce specifiche sul piano della domanda che garantiscono la fornitura di migliori informazioni sulla durabilità e la riparabilità dei beni presso il punto vendita, il che dovrebbe consentire ai consumatori di prendere decisioni di acquisto consapevoli e sostenibili».

³ Sul tema v., fra gli altri, G. ALPA, *Note sulla riforma della Costituzione per la tutela dell'ambiente e degli animali*, in *Contr. impr.*, 2022, 361 ss.; G. VETTORI, *L' "interesse" delle generazioni future*, in questa *Rivista*, 2023, 631 ss.; S. ANGELI, *Sostenibilità e libertà di iniziativa economica. Limiti costituzionali e sovranazionali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2024, 730 ss. Per una più ampia ricognizione delle disposizioni normative in esame, v. R. FADDA, *op. cit.*, 14 ss.

Come evidenziato dalla relazione accompagnatoria alla proposta avanzata dalla Commissione e ribadito dai primi cinque *considerando* della direttiva in esame, i consumatori sono, infatti, assai poco propensi a far riparare i beni difettosi, preferendo disfarsene prematuramente anche quando essi potrebbero essere rimessi in sesto e utilizzati più a lungo. Tale fenomeno si presenta tanto nell'ambito della garanzia legale disciplinata dalla dir. 2019/771/UE sulla vendita di beni ai consumatori, alla stregua della quale questi ultimi generalmente scelgono la sostituzione anziché la riparazione, quanto al di fuori dell'operatività di tale istituto, quando i consumatori rinunciano alla riparazione perché messi di fronte a scelte e condizioni non ottimali. In questo contesto, appare limitata anche l'offerta di beni ricondizionati, che pure avrebbero l'importante potenziale di poter essere riutilizzati da soggetti diversi. Di conseguenza, lo smaltimento prematuro dei beni di consumo riparabili ha pesanti ricadute negative sull'ecosistema, perché porta a un aumento dei rifiuti, genera emissioni di gas a effetto serra e accresce la domanda di risorse preziose per la produzione di nuovi prodotti⁴.

Al fine di promuovere un consumo più sostenibile, la dir. 2024/1799/UE intende quindi incentivare, tanto nel quadro della garanzia legale quanto al di fuori della stessa, la riparazione e il riutilizzo dei beni di consumo difettosi. Sul punto, si ritiene invero necessario un intervento di armonizzazione a livello europolitano, perché disposizioni nazionali divergenti in materia di promozione del consumo sostenibile generano ostacoli reali o potenziali al buon funzionamento del mercato interno, con conseguenze negative sulle transazioni transfrontaliere, in futuro destinate ad aumentare in virtù dell'evoluzione delle tecnologie digitali, quali i servizi di riparazione a distanza e la circolazione tra Stati diversi di pezzi di ricambio e di attrezzature impiegate per i servizi di riparazione.

Come si legge nella relazione sopra menzionata, dal pacchetto di misure introdotte dalla direttiva in esame le istituzioni europee si attendono altresì un aumento dell'occupazione, degli investimenti e della concorrenza nel settore della riparazione, soprattutto per i riparatori indipendenti, comprese le piccole e medie imprese. Ci si auspica inoltre che, se da un lato i produttori subiranno perdite per le mancate vendite e la ridotta produzione di nuovi beni, i considerevoli risparmi registrati dai consumatori saranno superiori al costo a carico delle imprese e verranno investiti nell'economia generale, il che a sua volta dovrebbe generare crescita e investimenti.

In linea con la dir. 2019/771/UE, l'art. 3 della direttiva sulla riparazione segue un approccio di armonizzazione piena o massima, in base al quale gli Stati membri non possono mantenere o introdurre nel diritto nazionale disposizioni che divergono da quelle stabilite dal provvedimento in esame⁵.

⁴ Ampiamente su questi aspetti, v. pure H.W. MICKLITZ, V. MEHNERT, L. SPECHT-RIEMENSCHNEIDER, C. LIEDTKE, P. KENNING, *Right to repair*, Berlin, 2022, 11 ss.

⁵ I corsi e ricorsi dei modelli dell'armonizzazione minima e dell'armonizzazione massima (o completa) nel diritto consumeristico proveniente dalle istituzioni europee sono stati ricostruiti da G. DE CRISTOFARO, *40 anni di diritto europeo dei contratti dei consumatori: linee evolutive e prospettive future*, in *Contr.*, 2019, 177 ss. Nel senso che, nella materia in esame, sarebbe preferibile lasciare agli Stati membri il margine di manovra consentito dal

Altra caratteristica della disciplina contenuta nella dir. 2024/1799/UE, del resto ricorrente nelle normative consumeristiche, è quella della imperatività, stabilita dall'art. 14 del provvedimento, che peraltro riguarda solamente i termini contrattuali peggiorativi della condizione dei consumatori e non preclude agli operatori del settore la facoltà di offrire loro forme di tutela più elevate⁶.

Più nel dettaglio, i principali aspetti attorno a cui ruota la dir. 2024/1799/UE sono l'obbligo di riparazione imposto ai produttori – che la versione finale del testo normativo invero chiama «fabbricanti»⁷ – di beni, l'introduzione di un modulo europeo di informazioni sulla riparazione, la costruzione di una piattaforma online per la riparazione e la modifica di alcune previsioni della dir. 2019/771/UE sulla vendita di beni. A parte, naturalmente, queste ultime, le previsioni della direttiva sulla riparazione sono destinate a trovare applicazione, secondo quanto stabilisce l'art. 1, 2° par., del provvedimento, alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di difetto che si verifica o si manifesta al di fuori del periodo di durata della responsabilità del venditore disciplinato dall'art. 10 della direttiva sulla vendita⁸: potrà trattarsi, quindi, tanto di difetti insorti dopo il decorso del termine di durata della garanzia legale, quanto di difetti preesistenti ma che concretamente si manifestano o vengono invocati dal consumatore solamente dopo il decorso del termine di cui sopra⁹.

È sempre dalla dir. 2019/771/UE, inoltre, che l'art. 2 della direttiva in esame riprende le definizioni di «consumatore», «venditore», «bene» e

modello dell'armonizzazione minima, v., peraltro, H.W. MICKLITZ, V. MEHNERT, L. SPECHT-RIEMENSCHNEIDER, C. LIEDTKE, P. KENNING, *op. cit.*, 59.

⁶ Come evidenzia S. ARNOLD, *Recht auf Reparatur. Vertragliche Umsetzung und Herausforderungen für das Handwerk*, Baden-Baden, 2024, 90, la soluzione dell'imperatività in esclusivo favore del consumatore non è del tutto scontata nella materia in esame, perché «*das Hauptanliegen der Verordnung liegt darin, die Reparatur von Waren zu fördern und so Ressourcen zu sparen, Müll zu verringern und die Umwelt zu entlasten. Mit diesen Zielen stünde ein zweiseitig zwingender Charakter der Normen besser im Einklang. Denn der Verbraucherschutz ist nicht das Hauptanliegen der vorgeschlagenen Regelungen*».

⁷ Nel prosieguo del discorso, le due espressioni saranno scambievolmente utilizzate come sinonimi.

⁸ Per un'analisi di questa disciplina e della sua attuazione nell'ordinamento italiano, v. M. FACCIOLI, *La nuova disciplina europea della vendita di beni ai consumatori (dir. UE 2019/771): prospettive di attuazione delle disposizioni sui termini*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, 250 ss.; ID., *Durata della responsabilità del venditore, prescrizione dei diritti del compratore e onere della prova nella nuova disciplina italiana della vendita di beni ai consumatori (d.lgs. n. 170/2021)*, in *Jus Civile*, 2022, 39 ss.; ID., *La durata della responsabilità del venditore e la prescrizione dei diritti del consumatore*, in *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel Codice del consumo*, a cura di G. De Cristofaro, Torino, 2022, 383 ss.

⁹ Lo precisa S. ARNOLD, *op. cit.*, 86, sottolineando altresì come l'art. 1, 2° par., dir. 2024/1799/UE dovrebbe in realtà fare espresso riferimento anche ai difetti rientranti nell'ambito della garanzia legale di cui all'art. 10 della direttiva sulla vendita, considerato che quest'ultima viene contemplata e modificata dalla direttiva sulla riparazione. E invero, anche sul piano della *ratio* e degli obiettivi della disciplina in esame, sarebbe del tutto irragionevole ritenere che il consumatore non possa avvalersi della facoltà di far riparare il bene al produttore solamente perché vengono in rilievo difetti presenti al momento della consegna e che di per sé avrebbero dato diritto a invocare la responsabilità del venditore.



«supporto durevole». Con riguardo alla qualifica di consumatore, decisiva per l'applicazione della nuova disciplina sulla riparazione e notoriamente dipendente dalle finalità dell'acquisto¹⁰, occorrerà pertanto risalire allo scopo per il quale il bene è stato originariamente comperato da colui che successivamente intende invocare le disposizioni della dir. 2024/1799/UE¹¹.

Per altri fondamentali concetti, quali quello di «riparazione», «fabbricante» e «ricondizionamento», la direttiva in parola rimanda poi al c.d. Regolamento *Ecodesign*¹², ai sensi del quale: la prima si identifica in «una più azioni effettuate per ripristinare il prodotto difettoso [...] a una condizione in cui consegue la finalità cui è destinato»; il secondo è «la persona fisica o giuridica che fabbrica il prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio»; l'ultimo, infine, è dato dalle «azioni effettuate per preparare, pulire, testare, mantenere e, ove necessario, riparare un prodotto o un prodotto di cui ci si è disfatti in modo da ripristinarne le prestazioni o la funzionalità nell'ambito dell'uso cui è destinato e della gamma di prestazioni previsti originariamente in sede di progettazione al momento dell'immissione del prodotto sul mercato».

La dir. 2024/1799/UE preferisce, invece, fornire una definizione autonoma di altri due, non meno importanti, nozioni: quella di «riparatore», che viene identificato in «qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, fornisce un servizio di riparazione, compresi i produttori e i venditori che forniscono servizi di riparazione e i fornitori di servizi di riparazione indipendenti o collegati a detti produttori o venditori»; e quella di «specifiche di riparabilità», che sono «le specifiche previste dagli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II che permettono di riparare un prodotto, comprese le specifiche per aumentare la facilità di smontaggio del prodotto, l'accesso alle parti di ricambio e le informazioni e gli strumenti relativi alla riparazione, applicabili a prodotti o componenti specifici di prodotti».

2. Le modifiche alla dir. 2019/771/UE sulla vendita di beni ai consumatori

¹⁰ L'art. 2, 1° par., n. 2 dir. 2019/771/UE definisce, infatti, come consumatore «qualsiasi persona fisica che, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro dell'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale di tale persona».

¹¹ Lo mette in evidenza S. ARNOLD, *op. cit.*, 87, il quale ritiene che la qualifica di consumatore ai sensi della dir. 2024/1799/UE potrebbe essere peraltro attribuita pure a chi, dopo avere acquistato il bene per scopi professionali, lo abbia separato dalla propria impresa e abbia iniziato ad utilizzarlo per finalità personali.

¹² Reg. UE 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la dir. 2020/1828/UE e il reg. UE 2023/1542 e abroga la dir. 2009/125/CE.



Sovvertendo l'ordine delle disposizioni contenute nella dir. 2024/1799/UE, conviene prendere le mosse dall'art. 16 del provvedimento, il quale apporta una serie di modifiche alla dir. 2019/771/UE sulla vendita di beni, in Italia attuata dal d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170 tramite l'inserimento nel nostro sistema dei nuovi artt. 128 - 135 *septies* c.cons.

La normativa da ultimo menzionata è stata, invero, da più parti deplorata per il fatto di non prevedere alcun meccanismo diretto a promuovere la riparazione dei beni, pur riconoscendo che quest'ultima incentiva l'economia circolare e modelli di consumo più sostenibili nel 32° e nel 48° *considerando*: ne consegue la preferenza notoriamente manifestata dai consumatori nei confronti del rimedio della sostituzione, motivata tanto dall'attrattiva (sia funzionale che estetica) dei prodotti nuovi¹³ quanto dalla diffidenza verso l'efficacia e le tempistiche degli interventi di riparazione¹⁴. Le enunciazioni sulla sostenibilità e sull'economia circolare di cui si diceva poco sopra sembrano essersi, quindi, arrestate ad un livello meramente programmatico e declamatorio nella direttiva sulla vendita¹⁵, anche se non manca chi ritiene che la riparazione potrebbe essere in via ermeneutica collocato in posizione preminente rispetto alla sostituzione ricollegando il riferimento ai «costi sproporzionati» contemplato dall'art. 13, 2° par., dir. 2019/771/UE (anche) all'impatto ambientale e alle ricadute sull'ecosistema del rimedio che l'acquirente vorrebbe invocare¹⁶.

Per tentare di cambiare rotta, l'art. 16 della direttiva sulla riparazione contempla talune modifiche alla dir. 2019/771/UE che hanno, peraltro, subito profondi mutamenti rispetto al testo della proposta originariamente elaborata dalla Commissione¹⁷.

¹³ Che il consumatore può tra l'altro conseguire senza dover pagare alcunché per il normale utilizzo del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione, come stabilisce l'art. 14, par. 4, della direttiva stessa, nel nostro ordinamento attuato dall'art. 135 *ter*, 4° comma, c.cons. Secondo il 57° *considerando* della direttiva in discorso, l'utilizzo si dovrebbe considerare normale quando è conforme alla natura e allo scopo del bene.

¹⁴ Tra gli altri v., anche per ulteriori citazioni in tal senso, D. IMBRUGLIA, *op. cit.*, 505 s.; D.M. MATERA, *Difetto di conformità, gerarchia dei rimedi e sostenibilità ambientale nel nuovo art. 135-bis cod. cons. e nella Dir. 771/2019*, in *Riv. dir. priv.*, 2022, 453 ss.; E. TERRY, *A Right to Repair? Towards Sustainable Remedies in Consumer Law*, in *Eur. Rev. Priv. Law*, 2019, 852 ss.

¹⁵ Così A. BARENGHI, *Osservazioni sulla nuova disciplina delle garanzie nella vendita di beni di consumo*, in *Contr. impr.*, 2020, 807 s., 811 s., che pertanto ritiene «quantomeno dubbio» che si possa giungere in via ermeneutica alle diverse conclusioni di cui si dirà subito *infra* nel testo. Per analoghe considerazioni, v. pure E.M. KIENIGER, *Recht auf Reparatur („Right to Repair“) und Europäisches Vertragsrecht*, in *ZEuP*, 2020, 276.

¹⁶ In questo senso v., anche per ulteriori citazioni di dottrina conforme, D.M. MATERA, *op. cit.*, 464 ss.; R. FADDA, *op. cit.*, 120 ss., la quale in particolare afferma (124) che «il fondamento normativo di questa interpretazione si può rinvenire nella stessa previsione della possibilità per il venditore di evitare la sostituzione laddove comporti costi sproporzionati rispetto alla riparazione [...]. La sproporzione dei costi, infatti, può sussistere non solo nel caso in cui la sostituzione comporti spese eccessive per il venditore, ma anche nel caso in cui risulti più onerosa per il mercato in generale o per l'ambiente, determinando un costo gravoso in termini di sostenibilità».

¹⁷ Evidenzia J. CROON-GESTEFELD, *Das Recht auf Reparatur – Vorschläge aus Brüssels*, in *ZEuP*, 2024, 387, che «die im Gesetzgebungsverfahren eingebrachten Vorschläge sprechen, soweit es um Änderungen der WK-RL geht, eine andere Sprache als der



Quest'ultimo prevedeva l'inserimento, nell'art. 13, 2° par., della direttiva sulla vendita, di una regola in forza della quale, in deroga alla prima frase del paragrafo in discorso, che prevede la facoltà del consumatore di scegliere tra riparazione e sostituzione purché il rimedio prescelto non sia impossibile o non comporti costi sproporzionati rispetto al rimedio alternativo, il venditore avrebbe dovuto riparare il bene al fine di ripristinarne la conformità nel caso in cui i costi di sostituzione fossero stati pari o superiori ai costi di riparazione. Come evidenziava il testo originario del 28° *considerando* della dir. 2024/1799/UE, in questo modo il consumatore avrebbe mantenuto il diritto di scegliere la sostituzione in luogo della riparazione solo qualora la prima si fosse rivelata più economica della seconda, altrimenti soggiacendo all'obbligo di "accettare" quest'ultima¹⁸.

Solo in apparenza chiara e lineare, la disposizione *de qua* era, però, fin da subito andata incontro ad una serie di fondate critiche.

Oltre a comprimere il diritto del consumatore di pretendere la sostituzione del bene senza riconoscergli alcun tipo di vantaggio in grado di riequilibrare l'indebolimento della tutela offertagli, la disposizione in esame risultava, infatti, assai difficilmente coordinabile con la disciplina dell'art. 13, 2° par., dir. 2019/771/UE, che sotto diversi profili sembrava, anzi, destinata ad essere sostanzialmente abrogata dalla novella¹⁹. Avevano suscitato perplessità pure i profili probatori della nuova disposizione, in quanto sarebbe stato di fatto impossibile per il consumatore, posto di fronte ad un venditore intenzionato a sostenere la maggiore onerosità della riparazione rispetto alla sostituzione, dimostrare il contrario per invocare il

ursprüngliche Reparatur-RL-V. Der Verbraucher soll zur Reparatur nicht mehr so sehr angehalten sein, als vielmehr lediglich genudged werden».

¹⁸ J. CROON-GESTEFELD, *op. cit.*, 385; S. AUGENHOFER, R. KÜTER, *Recht auf oder Pflicht zur Reparatur? – Gedanken zum Vorschlag für eine RL über gemeinsame Vorschriften zur Förderung der Reparatur von Waren*, in *VuR*, 2023, 253.

¹⁹ J. CROON-GESTEFELD, *op. cit.*, 385 s.; S. AUGENHOFER, Y.M. ATAMER, K.P. GIERZ, R. KÜTER, *European Commission's Proposal for a Directive on Common Rules Promoting the Repair of Goods. Feedback of the European Law Institute*, Vienna, 2023, 13 ss., ove era stato in particolare osservato che «*first, the interrelation of the two sentences of Article 13(2) SGD is prone to cause problems whenever the consumer prefers replacement over repair. [...] [I]f the proposed sentence is added, the first sentence of this paragraph loses its meaning. Even if repair causes significant inconvenience to the consumer, the seller can choose to repair – because repair costs the same as replacement or is cheaper. Consequently, neither the inconvenience experienced by the consumer, nor any disproportionality is considered relevant. While this can be a policy choice of the EU lawmaker, from a methodological point of view, it would be advisable not to turning the existing rule ineffective by adding a new one without clarifying the consequences. Secondly, if the consumer prefers repair over replacement, the proposed new sentence in Article 13(2) SGD may lead to interpretation issues. The new rule suggests that the choice of the consumer should be respected by the seller if repair costs are either cheaper or equal to the costs of replacement. If the costs of repair are higher than the costs of replacement, the proposed second sentence allows the seller to reject repair. However, this is not what is stated in Article 13(2) first sentence SGD, according to which, the seller can reject the consumer's choice of repair only if it imposes costs on the seller that are disproportionate, considering all the circumstances. Both scenarios show that the problem is too multifaceted to be solved by simply adding one sentence to a system that has been developed over years».*



primo rimedio, così come accertarsi del fatto che il bene asseritamente riparato non fosse stato invece sostituito con un altro esemplare dello stesso tipo²⁰. A destare non poche incertezze, inoltre, era la ricostruzione del trattamento normativo dell'ipotesi nella quale il venditore e il consumatore si fossero trovati d'accordo nel procedere ad una sostituzione del bene difettoso comportante costi uguali o maggiori rispetto alla riparazione, di fatto aggirando la nuova disposizione che la direttiva in esame avrebbe dovuto introdurre²¹. Da ultimo, la previsione in esame era pure caratterizzata da scarsa effettività, dovendosi considerare decisamente più frequente l'ipotesi della maggiore onerosità della riparazione rispetto alla sostituzione che quella contraria: venendo per lo più prodotti in paesi extraeuropei a basso costo di manodopera, i beni di consumo, in genere, possono essere più economicamente sostituiti con un altro esemplare piuttosto che riparati all'interno degli Stati membri dell'Unione, dove il servizio di riparazione deve essere remunerato con somme normalmente ben più consistenti²².

La disposizione in discorso è pertanto scomparsa nella versione finale dell'art. 16 dir. 2024/1799/UE, che alla modifica della dir. 2019/771/UE ora dedica quattro differenti previsioni.

La prima introduce nell'art. 7, par. 1, lett. d) della direttiva sulla vendita un nuovo requisito oggettivo di conformità dei beni, la «riparabilità», collocato subito dopo la «durabilità»²³ e immediatamente prima della «funzionalità». Tale modifica va senz'altro salutata con favore, in quanto mette fine alla controversa questione concernente la possibilità di ritenere il requisito della riparabilità già ricompreso o meno, in via ermeneutica, per l'appunto nell'attributo della riparabilità²⁴. Allo stesso tempo, al legislatore europeo può essere, però, rimproverato di avere perso una preziosa occasione per dissipare i dubbi suscitati dalla disciplina della durata dell'obbligo del venditore di fornire gli aggiornamenti dei beni con elementi digitali²⁵ nonché per introdurre anche ulteriori e più incisive misure dirette a contrastare il fenomeno della c.d. obsolescenza programmata²⁶.

²⁰ S. AUGENHOFER, R. KÜTER, *op. cit.*, 245.

²¹ Su questo profilo v. *amplius*, T. HÜLSKÖTTER, *Auswirkungen der Pflicht zur Reparatur auf das Verhältnis von Umwelt- und Verbraucherschutz im Europäischen Verbrauchervertragsrecht: Die neue Abwägung zwischen drei Polen*, in *VuR*, 2024, 134 ss.

²² S. AUGENHOFER, R. KÜTER, *op. cit.*, 245; S. ARNOLD, *op. cit.*, 108; K. TONNER, *Green Deal und Verbraucherrecht: das Recht auf Reparatur*, in *VuR*, 2023, 242. Sul profilo dei costi della riparazione si tornerà *infra*, nel par. 6.

²³ In argomento v., da ultimo, M. D'ONOFRIO, *Il difetto di durabilità del bene*, Napoli, 2023, spec. 30 ss. per quanto riguarda i rapporti tra il requisito in discorso e le questioni concernenti il rimedio della riparazione.

²⁴ Sul punto cfr., *amplius*, R. FADDA, *op. cit.*, 95 ss.; S. AUGENHOFER, R. KÜTER, *op. cit.*, 247; S. AUGENHOFER, Y.M. ATAMER, K.P. GIERZ, R. KÜTER, *op. cit.*, 15; E.M. KIENIGER, *op. cit.*, 274 s.; S. PAGLIANTINI, *Contratti di vendita di beni: armonizzazione massima, parziale e temperata della Dir. UE 2019/771*, in *Giur. it.*, 2020, 231.

²⁵ Cfr. S. AUGENHOFER, Y.M. ATAMER, K.P. GIERZ, R. KÜTER, *op. cit.*, 16. La più grave delle incertezze sollevate dalla disciplina in esame discende dalla previsione, contenuta nell'art. 7, par. 3, lett. a), dir. 2019/771/UE, che dai contratti di vendita contemplanti un unico atto di fornitura del contenuto o del servizio digitale fa discendere l'obbligo, per il venditore, di fornire alla controparte aggiornamenti per il periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi alla luce della tipologia e delle finalità dei



Sotto un secondo punto di vista, l'art. 16 dir. 2024/1799/UE inserisce nell'art. 10 dir. 2019/771/UE una norma in base alla quale l'effettuazione della riparazione del bene comporta l'estensione di dodici mesi, per una sola volta, della durata della responsabilità del venditore, fatta salva la facoltà degli Stati membri di prevedere un termine più lungo²⁷. Questa disciplina può essere derogata dagli Stati che non prevedano un termine fisso di durata della garanzia o prevedano solamente un termine di prescrizione dei diritti del consumatore, a condizione che la durata della responsabilità del venditore o della prescrizione *de qua* in caso di riparazione del bene ammonti ad almeno tre anni²⁸. Come ha cura di precisare il 40°

beni e degli elementi digitali nonché delle circostanze e della natura del contratto. Come suggerisce anche il 31° *considerando* della direttiva in parola, il periodo di tempo corrispondente alle ragionevoli aspettative del consumatore è normalmente pari alla durata della garanzia, ma può anche superare quest'ultima: laddove ciò avvenga si pone, allora, il delicato problema di stabilire se la responsabilità del venditore per i difetti causati dagli aggiornamenti si estenda o meno oltre il termine di durata della garanzia. Su tale questione e più in generale sui problemi interpretativi suscitati dalla disciplina in esame, v., tra gli altri, A. DE FRANCESCHI, *La vendita di beni con elementi digitali*, Napoli, 2019, 113 ss.; G. PERFETTI, *Beni con elementi digitali e aggiornamenti nella novellata disciplina dei contratti di vendita B2C*, in *La nuova disciplina della vendita mobiliare*, cit., 249 ss.; G. CAPILLI, *Le modifiche e l'aggiornamento del contenuto digitale e dei servizi digitali nella disciplina di attuazione delle direttive (UE) 770 e 771 del 2019*, in *MediaLaws*, 2023, 128 ss.

²⁶ Avevano auspicato un intervento di questo tipo S. AUGENHOFER, Y.M. ATAMER, K.P. GIERZ, R. KÜTER, *op. cit.*, 20 s. Sulla possibilità di contrastare il fenomeno dell'obsolescenza programmata facendo leva sul requisito della durabilità del bene contemplato dalla dir. 2019/771/UE, v. M. D'ONOFRIO, *op. cit.*, 45 ss.; e più in generale sull'argomento, v., inoltre, G. MARINO, *Obsolescenza programmata, durabilità dei beni con elementi digitali e tutele del consumatore*, in questa *Rivista*, 2024, 157 ss.

²⁷ Sul punto, il 40° *considerando* del provvedimento precisa che «gli Stati membri potrebbero [...] incentivare ulteriormente la riparazione prevedendo altre estensioni del periodo di responsabilità del venditore nel caso in cui siano effettuate ulteriori riparazioni. Gli Stati membri potrebbero altresì introdurre o mantenere norme che prevedono l'estensione della responsabilità del venditore in caso di riparazioni per periodi superiori a 12 mesi».

²⁸ Periodo di tre anni che, come precisa sempre il 40° *considerando* della direttiva, «corrisponde al periodo minimo di responsabilità del venditore stabilito dalla direttiva (UE) 2019/771 e all'estensione minima di tale periodo in caso di riparazione». Per comprendere appieno questa previsione, occorre considerare l'ampio spazio di manovra attribuito ai legislatori nazionali sul tema della durata della garanzia legale dal 4° e 5° par. dell'art. 10 della direttiva sulla vendita. Il primo stabilisce che, qualora i rimedi previsti dall'art. 13 dir. 2019/771/UE siano soggetti a prescrizione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché il periodo della stessa consenta al consumatore di avvalersi dei rimedi in discorso per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro il periodo di tempo indicato dai parr. 1° e 2°. Il secondo prevede che, in deroga a questi ultimi, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre solamente un termine di prescrizione per i rimedi previsti dall'art. 13 cit., anche in questo caso provvedendo affinché il periodo della stessa consenta al consumatore di avvalersene per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro il periodo di tempo indicato dai parr. 1° e 2°. Come emerge anche dalla lettura del 42° *considerando* della dir. 2019/771/UE, i legislatori nazionali sono stati quindi chiamati a scegliere tra due opzioni: abbinare il termine di durata della responsabilità del venditore ad un termine di prescrizione dei diritti del consumatore, nel qual caso essi dovranno garantire che il periodo di responsabilità del professionista non sia eluso o limitato dal termine di prescrizione dei diritti dell'acquirente; in alternativa, regolare la materia solamente tramite la prescrizione, sempre però assicurando che il termine della stessa consenta ai consumatori

considerando della direttiva in esame, «qualora si applichi l'estensione del periodo di responsabilità, il venditore dovrebbe essere responsabile di eventuali difetti di conformità sussistenti al momento della consegna dei beni e che si manifestano nel corso del periodo di responsabilità restante del bene, inclusa l'estensione».

Oltre a rappresentare un incentivo alla riparazione²⁹, questa disposizione ha il merito di porre fine a una questione ermeneutica non affrontata dalla disciplina vigente e attualmente dibattuta dalla dottrina italiana, vale a dire la ricostruzione della durata della garanzia sul bene riparato: secondo alcuni, la durata della garanzia decorrerebbe *ex novo* con riguardo a difetti identici a quelli che hanno reso necessaria la riparazione nonché ad altri difetti provocati dalla riparazione stessa, mentre con riguardo a difetti diversi varrebbe il termine riferito alla consegna originaria; una seconda tesi chiama il venditore a rispondere, in ogni caso, solamente dei difetti manifestatisi entro due anni dal giorno in cui il bene è stato per la prima volta consegnato al consumatore; una terza tesi, infine, ritiene sorgere sempre, con la riparazione, una nuova garanzia, soggetta ad un rinnovato termine di durata della responsabilità del venditore decorrente dal momento della riconsegna del bene riparato³⁰. Va peraltro osservato che, dopo la riparazione, il consumatore non beneficerebbe dell'inversione dell'onere della prova contemplata dall'art. 11 dir. 2019/771/UE e per ragioni probatorie potrebbe, quindi, trovarsi nella difficoltà – se non nella vera e propria impossibilità – pratica di beneficiare del periodo supplementare di durata della garanzia introdotto dalla novella³¹.

La direttiva sulla riparazione prevede poi, in terzo luogo, di inserire nell'art. 13 della direttiva sulla vendita un nuovo paragrafo alla stregua del quale il venditore, prima di procedere al ripristino della conformità del bene difettoso, deve avvisare il consumatore della sua facoltà di scegliere tra sostituzione e riparazione nonché dell'estensione della durata della garanzia – nei termini di cui si è detto poco sopra – che consegue alla riparazione. Secondo il 41° *considerando*, questo dovere d'informazione dovrebbe auspicabilmente accrescere nei consumatori la consapevolezza

di continuare a esercitare i rimedi a loro disposizione in caso di difetti di conformità che si manifestano quantomeno durante il periodo previsto dalla presente direttiva come periodo di responsabilità. Per maggiori dettagli in argomento, v. M. FACCIOLI, *La nuova disciplina europea*, cit., 260 ss.

²⁹ Sulla possibilità di incentivare la riparazione tramite l'estensione della durata della garanzia legale, v. S. AUGENHOFER, R. KÜTER, *op. cit.*, 246 s.; S. AUGENHOFER, Y.M. ATAMER, K.P. GIERZ, R. KÜTER, *op. cit.*, 18 s.

³⁰ Cfr., sul punto, M. FACCIOLI, *La durata della responsabilità del venditore*, cit., 388, nel testo e in nota 15, ove si mette pure in luce che, in caso di sostituzione, l'opinione praticamente pacifica ritiene che dalla consegna del nuovo bene decorre un nuovo termine di durata biennale della garanzia: accogliendo tale impostazione, l'estensione della durata della garanzia di un solo anno in caso di riparazione renderebbe pertanto quest'ultima meno conveniente per il consumatore.

³¹ Lo evidenzia T. HÜLSKÖTTER, *op. cit.*, 139 s., secondo cui sarebbe stato opportuno, per evitare le conseguenze di cui si è detto nel testo, modificare anche l'art. 11 della direttiva sulla vendita e introdurre, come conseguenza della riparazione, anche un'estensione della durata della presunzione ivi prevista.



dell'esistenza dei due rimedi alternativi e dei vantaggi della riparazione, spingendoli a privilegiare quest'ultima³².

L'ultimo intervento sulla direttiva in tema di vendita di beni incide, infine, sulla disciplina dettata dall'art. 14, par. 1, dir. 2019/771/UE circa le modalità della riparazione e della sostituzione del bene e inserisce nella norma in parola, dopo la lett. c), due nuove previsioni contemplanti altrettante facoltà attribuite al venditore impegnato a ripristinare la conformità del bene³³.

La prima consiste nella possibilità di fornire gratuitamente in prestito al consumatore, durante il tempo necessario alla riparazione, un bene sostitutivo, eventualmente anche ricondizionato, a seconda delle caratteristiche della categoria di appartenenza del prodotto e in particolare della necessità del consumatore di avere a disposizione beni di quel tipo in modo permanente. Come chiarisce il 42° *considerando* della direttiva, fornire al consumatore un bene sostitutivo durante la riparazione può rivelarsi utile ad evitare i «notevoli inconvenienti» per l'acquirente menzionati dal par. 1, lett. c), dell'art. 14 della direttiva sulla vendita, ma al tempo stesso non fa venire meno l'obbligo del venditore di provvedere all'effettuazione del rimedio entro il «periodo di tempo ragionevole» contemplato dalla lett. b) della disposizione da ultimo menzionata³⁴.

La seconda delle due previsioni di cui si diceva attribuisce poi al venditore la facoltà di fornire al consumatore, dietro sua esplicita richiesta, un bene ricondizionato a titolo di adempimento dell'obbligo di sostituire il prodotto difettoso. La norma merita senz'altro apprezzamento per il tentativo di incentivare la circolazione di beni ricondizionati, anche se a tal fine sarebbe stato anche opportuno, al fine di incrementarne l'attrattività per i consumatori, rimarcare sul piano normativo la differenza che separa i beni in questione dai beni usati, in particolare escludendo che ai beni ricondizionati si applichi l'art. 10, par. 6, dir. 2019/771/UE, ai sensi del quale gli Stati membri possono attribuire alle parti del contratto avente per oggetto beni di seconda mano la facoltà di accordarsi per un termine di durata della garanzia e di prescrizione dei diritti del consumatore più breve di quello valevole per tutti gli altri beni, purché non inferiore ad un anno³⁵.

³² Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, v., però, quanto rilevato *supra*, alla nota 30.

³³ Più precisamente, l'art. 16 della direttiva sulla riparazione sostituisce l'art. 14, 1° par., dir. 2019/771/UE con una previsione che, oltre ad inserire le due nuove disposizioni di cui si dirà subito *infra* nel testo, riproduce letteralmente l'attuale formulazione della norma da ultimo menzionata, con l'eccezione dell'inciso della lett. a), che da «senza spese» viene modificato, senza apparentemente apportarvi innovazioni di carattere sostanziale, in «a titolo gratuito».

³⁴ È appena il caso di sottolineare che, naturalmente, avrebbe comportato un ben maggiore incentivo ad optare per la riparazione l'introduzione di un obbligo del venditore di fornire al consumatore un bene sostitutivo durante il periodo di tempo necessario ad effettuarla: T. HÜLSKÖTTER, *op. cit.*, 139 s.

³⁵ Cfr. S. AUGENHOFER, R. KÜTER, *op. cit.*, 246; S. AUGENHOFER, Y.M. ATAMER, K.P. GIERZ, R. KÜTER, *op. cit.*, 16 s., i quali avevano auspicato l'introduzione della disposizione in esame osservando che «*the seller could be granted the option of offering the consumer a replacement with a refurbished good instead of repairing the non-conforming good. This would not counteract the sustainability objective as refurbished goods are also renewed*

Da ultimo, va evidenziato che la direttiva sulla riparazione non contempla talune soluzioni finalizzate ad incentivare il ricorso a tale rimedio nell'ambito della disciplina dettata dalla direttiva sulla vendita, suggerite dagli studiosi della materia, che probabilmente avrebbero meritato maggiore considerazione da parte delle istituzioni europee. Tra di esse, merita di essere soprattutto menzionata, oltre alla – invero da lungo tempo discussa – introduzione dell'azione diretta del consumatore nei confronti del produttore³⁶, l'idea di introdurre la possibilità, attualmente irrealizzabile in virtù della gerarchia dei rimedi che notoriamente caratterizza la dir. 2019/771/UE, di combinare i rimedi della riparazione e della riduzione del prezzo nei casi in cui il bene riparato rivesta un valore di mercato inferiore rispetto al bene nuovo e/o conservi tracce della riparazione (come macchie, graffi, ecc.) che, pur non diminuendone valore e funzionalità, potrebbero facilmente sconsigliare al consumatore l'opzione della riparazione stessa³⁷. Tali vicende, infatti, da un lato appaiono difficilmente riconducibili alle ipotesi contemplate dall'art. 13, par. 4, lett. a) e b) della direttiva sulla vendita, dall'altro attribuiscono al consumatore, ai sensi della disciplina testé menzionata, il diritto di risolvere il contratto in alternativa al rimedio della riduzione del prezzo³⁸.

3. L'obbligo di riparazione in capo ai produttori

Nel passare ad esaminare le disposizioni della dir. 2024/1799/UE dirette ad incentivare la riparazione dei beni al di fuori della garanzia legale prevista dalla dir. 2019/771/UE, è senza dubbio opportuno iniziare l'analisi dall'art. 5, che probabilmente costituisce la norma più importante e ambiziosa dell'intero provvedimento in esame³⁹.

goods. This could even be a better option for the consumer, as the waiting period for repair would not be an issue».

³⁶ S. AUGENHOFER, R. KÜTER, *op. cit.*, 247 s.; S. AUGENHOFER, Y.M. ATAMER, K.P. GIERZ, R. KÜTER, *op. cit.*, 21, ove in particolare si evidenzia che «*the current model, focussing on claims along the supply chain, imposes additional costs on the seller instead of charging the producer. A direct claim against the manufacturer would also shorten the turn-around time of repairs, which would help to foster consumers' acceptance of the proposed 'duty' to repair. A direct claim against the manufacturer would also provide for more sustainability, as it would help avoid the 'journey' a defective good would have to go through, first from the consumer back to the seller – who most likely will not be able to offer repair on their premises – and from the seller to the producer and all the way back to the consumer*».

³⁷ S. AUGENHOFER, Y.M. ATAMER, K.P. GIERZ, R. KÜTER, *op. cit.*, 14 s., 19 s.

³⁸ In argomento v., per tutti, F. OLIVIERO, *La nuova disciplina dei c.d. rimedi "secondari": riduzione del prezzo e risoluzione del contratto*, in *La nuova disciplina della vendita mobiliare*, cit., 313 ss., il quale in particolare evidenzia (329) che «*la lett. b) [...] troverà applicazione ogni qual volta in cui l'intervento riparatore o sostitutivo posto in essere dal venditore non abbia scongiurato la difettosità del bene, a cagione – ci pare di poter ritenere – del manifestarsi di un difetto di conformità nuovo ed ulteriore rispetto a quello già denunciato, stante il fatto che la mancata eliminazione del difetto denunciato costituisce già causa abilitante l'accesso alle tutele di second'ordine in forza della lett. a)*».

³⁹ Cfr. R. FADDA, *op. cit.*, 113; S. AUGENHOFER, R. KÜTER, *op. cit.*, 248; C. RASQUIN, J. MÖLLER-KLAPPERLICH, *Das Recht auf Reparatur („Right to Repair“) in der Europäischen Regulierung*, in *NJ*, 2024, 62.



Il 1° par. della previsione *de qua* obbliga, innanzitutto, gli Stati membri a provvedere affinché, su richiesta del consumatore, il fabbricante ripari quei beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione europea elencati nell'allegato II alla dir. 2024/1799/UE prevedono determinate specifiche di riparabilità: sul piano ricostruttivo, la norma sembra quindi introdurre in capo ai produttori di beni l'obbligo di concludere un contratto avente per oggetto il servizio di riparazione⁴⁰ con i consumatori che ne facciano richiesta in presenza dei presupposti previsti dalla legge⁴¹.

Come sottolineano il 21° e il 22° *considerando* del provvedimento, l'obbligo di riparazione incombente sui produttori non è quindi generalizzato, ma viene circoscritto nei termini di cui sopra per evitare di imporre oneri eccessivi sul mondo imprenditoriale, assicurare che i soggetti obbligati siano effettivamente in grado di adempierlo e garantire la certezza del diritto. L'elenco delle normative europee contemplate dall'allegato II alla direttiva, che la Commissione è chiamata ad aggiornare ai sensi del 9° par. dell'articolo in esame e secondo la procedura tratteggiata dall'art. 20 della direttiva stessa, attualmente comprende lavatrici, lavasciuga biancheria e lavastoviglie, tutte per uso domestico, apparecchi di refrigerazione, display elettronici, apparecchiature di saldatura, server e prodotti di archiviazione dati, telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet, asciugabiancheria, beni incorporanti batterie per mezzi di trasporto leggeri.

Sempre ai sensi del paragrafo in esame, il fabbricante non è obbligato a riparare i beni quando la riparazione è impossibile, espressione che secondo il 24° *considerando* della direttiva dev'essere intesa in senso tanto pratico quanto giuridico, ma comunque in maniera tale da escludere «motivi puramente economici, come il costo delle parti di ricambio». La norma *de qua* inoltre dispone che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riparazione, il produttore può subappaltare la riparazione a terzi, facoltà alla quale il 17° *considerando* suggerisce di fare ricorso quando, per esempio, il produttore non dispone delle infrastrutture necessarie per eseguire la riparazione o quando quest'ultima può essere effettuata da un soggetto più vicino al consumatore, così evitando o quantomeno limitando le spese e le emissioni inquinanti riconnesse alla spedizione di prodotti⁴².

⁴⁰ Che tra le parti interessate dalla norma si concluda un contratto emerge anche dal 16° *considerando* della direttiva, ove in particolare si legge che «il prezzo e le condizioni per la riparazione dovrebbero essere concordati in un contratto tra il consumatore e il fabbricante, e il consumatore dovrebbe rimanere libero di decidere se il prezzo e le condizioni siano accettabili. La necessità di un tale contratto e la pressione concorrenziale esercitata da altri riparatori dovrebbero incoraggiare i fabbricanti che hanno l'obbligo di riparazione a mantenere prezzi accettabili per i consumatori».

⁴¹ S. ARNOLD, *op. cit.*, 110, il quale evidenzia come lo strumento dell'obbligo a contrarre venga frequentemente impiegato per perseguire finalità ricollegate all'utilità sociale e al benessere generale. Per analoghe considerazioni riferite al nostro ordinamento, v. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, 3ª ed., Milano, 2019, 179.

⁴² Il 17° *considerando* ha inoltre cura di precisare, in maniera forse pleonastica, che in questi casi il produttore rimane comunque responsabile dell'adempimento dell'obbligo di riparazione. Non essendo previsto nulla al riguardo nella dir. 2024/1799/UE, le questioni di responsabilità che dovessero insorgere tra il produttore e il terzo incaricato di provvedere alla riparazione saranno regolate dal diritto nazionale degli Stati membri (S. AUGENHOFER, R. KÜTER, *op. cit.*, 249).

L'art. 5, 2° par., dir. 2024/1799/UE prevede, poi, alcune condizioni e modalità che devono essere soddisfatte dal servizio di riparazione, quali: a) la gratuità o la previsione del pagamento di un prezzo ragionevole⁴³; b) l'esecuzione entro un periodo di tempo ragionevole dal momento nel quale il fabbricante ha avuto a disposizione il bene; c) la possibilità per il produttore di fornire in prestito al consumatore, durante il tempo necessario per la riparazione, un bene sostitutivo⁴⁴, anche in questo caso gratuitamente o ad un costo ragionevole; d) la facoltà del produttore di offrire al consumatore un bene ricondizionato nei casi in cui la riparazione sia impossibile.

Il 3° par. della norma successivamente dispone che, qualora il produttore obbligato alla riparazione sia stabilito al di fuori dell'Unione, all'obbligo deve adempiere il suo rappresentante autorizzato nell'Unione; qualora il fabbricante non abbia un rappresentante autorizzato nell'Unione, l'obbligo di riparazione incombe sull'importatore del bene; qualora, infine, non vi sia alcun importatore, deve adempiere all'obbligo il distributore del bene. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo *de quo*, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore possono subappaltare la riparazione alla pari del produttore⁴⁵. A norma del 5° par. della norma in parola, inoltre, tutti i soggetti testé menzionati devono garantire che i consumatori possano accedere, tramite un sito web ad accesso libero, a informazioni relative ai prezzi indicativi applicati per la normale riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II alla direttiva.

Tra le ulteriori previsioni contenute nell'articolo in esame possono essere altresì segnalati: l'obbligo dei produttori che fabbricano pezzi di ricambio e strumenti per la riparazione dei beni elencati nell'allegato II di offrire gli uni e gli altri ad un prezzo ragionevole che non scoraggi la riparazione (par. 4)⁴⁶; il divieto per i produttori di utilizzare clausole contrattuali o tecnologie hardware o software che impediscano la riparazione dei beni elencati nell'allegato II, a meno che non siano giustificati da fattori legittimi e oggettivi, tra cui la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi del

⁴³ Il 16° *considerando* chiarisce che la possibilità, per il produttore, di riparare il bene gratuitamente o dietro corrispettivo è giustificata dal fatto che l'obbligo di riparazione imposto ai fabbricanti dalla direttiva riguarda difetti che non discendono dalla mancanza di conformità dei beni a un contratto di vendita e che l'ottenimento di una controprestazione dovrebbe incoraggiare i produttori a sviluppare modelli di business sostenibili, comprendenti la fornitura di servizi di riparazione. Il prezzo della riparazione può tenere conto, ad esempio, del costo del lavoro, del costo delle parti di ricambio, del costo di funzionamento dell'impianto di riparazione e di un margine consueto; per essere ragionevole, poi, deve essere fissato in un ammontare che non sia tale da dissuadere intenzionalmente il consumatore a richiedere la riparazione del bene.

⁴⁴ Che il 16° *considerando* del provvedimento specifica dover essere «paragonabile» a quello da riparare.

⁴⁵ La previsione di tale facoltà è senz'altro opportuna, posto che i soggetti menzionati dalla norma, diversi dal produttore, difficilmente disporranno degli strumenti e del personale necessari a riparare i beni: cfr. S. ARNOLD, *op. cit.*, 114.

⁴⁶ A tale riguardo, il 18° *considerando* della direttiva soggiunge che «le parti di ricambio dovrebbero essere messe a disposizione almeno per il periodo di tempo stabilito negli atti giuridici dell'Unione».



diritto dell'Unione e nazionali (par. 6)⁴⁷; il divieto di rifiutare di riparare i beni elencati nell'allegato II per il solo motivo che una precedente riparazione è stata effettuata da altri riparatori o da altri diversi soggetti (par. 7), tra i quali il 24° *considerando* della direttiva include anche lo stesso consumatore. L'art. 5, 8° par., dir. 2024/1799/UE si preoccupa pure di precisare, in maniera probabilmente pleonastica, che i consumatori possono comunque rivolgersi a qualsiasi riparatore di loro scelta, con salvezza dell'obbligo di riparazione incombente sul produttore ai sensi dell'articolo stesso⁴⁸.

È strettamente collegato a quest'ultimo, infine, anche il successivo art. 6, ai sensi del quale gli Stati membri devono provvedere affinché il fabbricante e gli altri soggetti contemplati dal 3° par. dell'art. 5 della direttiva forniscano, quantomeno per l'intera durata dell'obbligo di riparazione, informazioni circa i propri servizi di riparazione gratuitamente e in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile. Secondo il 25° *considerando* del provvedimento, il periodo di durata dell'obbligo di riparazione inizia nel momento in cui il prodotto viene immesso sul mercato e termina «alla scadenza delle specifiche di riparabilità»; inoltre, le informazioni di cui sopra devono essere fornite senza necessità di una richiesta del consumatore ed allinearsi ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi previsti dalla dir. 2019/882/UE.

È stata da taluno criticata la scelta di limitare l'obbligo di riparazione incombente sui fabbricanti di beni ai soli prodotti contemplati dagli atti dell'Unione elencati nell'allegato II, che prendono in considerazione quasi esclusivamente prodotti elettronici, così escludendo dal suo ambito di operatività altri, come per esempio scarpe, vestiti e biciclette, che sarebbero senz'altro suscettibili di essere riparati: secondo questa corrente di pensiero, l'obbligo di riparazione dovrebbe essere più coraggiosamente esteso a tutti i beni, senza limitazioni precostituite, affidando l'esigenza di non imporre oneri eccessivi se non irrealizzabili sul mondo imprenditoriale alla regola, già presente nel testo della direttiva, che esclude l'obbligo di riparazione

⁴⁷ La previsione in esame specifica pure che «i fabbricanti, in particolare, non impediscono l'uso, da parte di riparatori indipendenti, di parti di ricambio originali o di seconda mano, di parti di ricambio compatibili e di parti di ricambio ottenute dalla stampa 3D se tali parti di ricambio sono conformi ai requisiti previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, quali i requisiti in materia di sicurezza dei prodotti, o alle norme in materia di proprietà intellettuale». Sulle questioni sollevate dalla necessità di conciliare la promozione della riparazione dei beni con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, v., *amplius*, E. TERRY, *op. cit.*, 864 ss.; V. MENHART, *Reparaturen für alle? – Rechtliche Perspektiven des „Right to repair“*, in *ZRP*, 2023, 11.

⁴⁸ Va osservato che, per poter riparare beni con elementi digitali, il riparatore potrebbe trovarsi nella necessità di avere accesso ai dati relativi allo *smart product* che sono normalmente in esclusivo possesso del produttore. Per avere accesso ai dati in esame, il riparatore potrebbe però fare leva sul disposto dell'art. 5 reg. UE 2023/2854 del 13 dicembre 2023 riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo, noto anche come *EU Data Act*, il quale dispone che il titolare dei dati relativi a tali prodotti deve mettere a disposizione i dati medesimi su richiesta dell'utente o anche di una parte che agisce per conto dell'utente, previsione che il 20° *considerando* del regolamento illustra come funzionale anche a consentire all'utente di avvalersi di servizi di riparazione altrimenti inaccessibili: *amplius* sul punto, v. J. CROON-GESTEFELD, *op. cit.*, 402 s.

quando quest'ultima è impossibile⁴⁹. E pure tale previsione – si è altresì osservato – meriterebbe, del resto, di essere riformulata, introducendo un'inversione dell'onere della prova che sollevi il consumatore dal per lui difficilissimo compito di dimostrare che la riparazione è possibile qualora il produttore affermi il contrario⁵⁰.

Questi rilievi devono essere però soppesati con quantomeno due osservazioni di segno contrario. Innanzitutto, occorre ricordare che l'elenco degli atti dell'Unione contenuti nell'allegato II alla dir. 2024/1799/UE non è rigidamente predeterminato, ma può essere in futuro esteso dalla Commissione in modo da ricomprendere ulteriori normative e quindi ulteriori categorie di prodotti⁵¹. In secondo luogo, va messo in evidenza che i produttori di beni non contemplati dalle normative di cui sopra non sono legalmente tenuti ad assicurare che i loro prodotti siano riparabili, sicché imporre loro un obbligo di provvedere in tal senso, sebbene non appaia necessariamente insostenibile, significherebbe costringerli ad apportare complesse e onerose modifiche ai loro processi produttivi⁵².

Sotto un diverso ma complementare punto di vista, è stato poi sottolineato come l'obbligo di riparazione in esame astrattamente riguardi anche difetti del bene riconducibili alla negligenza del consumatore e/o all'usura derivante dal normale utilizzo del prodotto, con ulteriore aggravio di un'incombenza del produttore che appare già non poco gravosa in considerazione della sua potenzialmente anche molto significativa estensione temporale. In questo senso era stata, pertanto, auspicata una riflessione circa l'opportunità di esonerare il fabbricante dall'obbligo di riparare (quantomeno) i difetti poco sopra menzionati, anche se questo avrebbe probabilmente significato innescare frequenti controversie tra le parti circa le cause del vizio del bene⁵³.

Un'ulteriore critica all'art. 5 dir. 2024/1799/UE evidenzia, infine, l'eccessivo ed irrealistico ottimismo sotteso alla previsione della facoltà del produttore di offrire un servizio di riparazione gratuito. È invero plausibile immaginare che, in realtà, i produttori normalmente pretenderanno un corrispettivo per intervenire sul bene, salvo non provvedervi gratuitamente, ma scaricando i relativi costi sul prezzo originario del prodotto e, quindi, comunque sul consumatore⁵⁴. D'altro canto non può essere sottaciuto che un obbligo di riparazione gratuito, oltre che difficilmente sostenibile sul piano economico per il mondo imprenditoriale, potrebbe innescare indesiderabili

⁴⁹ S. AUGENHOFER, R. KÜTER, *op. cit.*, 248 s.; S. AUGENHOFER, Y.M. ATAMER, K.P. GIERZ, R. KÜTER, *op. cit.*, 23; S. ARNOLD, *op. cit.*, 120 ss., secondo cui un obbligo di riparazione di tale estensione dovrebbe essere però normativamente escluso (anche) quando «*die Reparatur unverhältnismäßig aufwändig oder besonders ressourcenintensiv wäre*».

⁵⁰ S. AUGENHOFER, R. KÜTER, *op. cit.*, 249; S. AUGENHOFER, Y.M. ATAMER, K.P. GIERZ, R. KÜTER, *op. cit.*, 23.

⁵¹ J. CROON-GESTEFELD, *op. cit.*, 388.

⁵² J. CROON-GESTEFELD, *op. cit.*, 389.

⁵³ N.M. SEITZ, *Das Recht auf Reparatur – Balanceakt zwischen Ressourcenschutz und ausfernder Herstellhaftung*, in *Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht*, 2023, 151. In senso contrario v., però, S. ARNOLD, *op. cit.*, 122, secondo cui una previsione di questo tenore avrebbe consentito ai produttori di eludere agevolmente l'obbligo di riparazione.

⁵⁴ S. AUGENHOFER, R. KÜTER, *op. cit.*, 249; S. AUGENHOFER, Y.M. ATAMER, K.P. GIERZ, R. KÜTER, *op. cit.*, 23 s.



atteggiamenti di scarsa attenzione nell'utilizzo dei propri beni da parte dei consumatori, consapevoli della possibilità di conseguire la riparazione del prodotto senza doverne sopportare i costi⁵⁵.

4. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione

L'art. 4, 1° par., dir. 2024/1799/UE prevede l'introduzione nell'Unione di un «modulo europeo di informazioni sulla riparazione», un esemplare del quale è reperibile nell'allegato I al provvedimento, che il consumatore può richiedere a quanti svolgono servizi di riparazione, siano questi il produttore piuttosto che un venditore o un soggetto terzo⁵⁶, al fine di comparare le offerte sul mercato e scegliere in maniera consapevole a chi rivolgersi per far riparare i propri beni⁵⁷. Mentre la versione originaria della norma in linea di principio prevedeva l'obbligo di fornire detto documento⁵⁸, nel testo definitivo del provvedimento quest'ultimo è divenuto uno strumento opzionale che i riparatori possono adottare su base volontaria⁵⁹, conseguendo l'effetto di essere considerati adempienti ad una serie di obblighi informativi dettati da alcune direttive europee alle quali il 6° par. dell'art. 4 espressamente rinvia⁶⁰.

⁵⁵ S. ARNOLD, *op. cit.*, 123. Sul punto, v. pure H.W. MICKLITZ, V. MEHNERT, L. SPECHT-RIEMENSCHNEIDER, C. LIEDTKE, P. KENNING, *op. cit.*, 54, ove si mette in luce che «*the option of obliging manufacturers or sellers to repair goods free of charge in certain cases beyond the legal warranty [...] appears neither fair nor economically realistic. Ultimately, the goal of promoting sustainability cannot be carried out solely on the backs of the economic operators and all allocations of risk and responsibility can be undermined. If there is a claim for repair beyond the current legal warranty, this should not remain without a counter-performance obligation. The problem is not that in the case of obsolescence of products there is basically no willingness to pay, because a new purchase costs money. Instead, spending behaviour should be redirected in favour of repair by creating incentives. This can only succeed if products can be repaired, spare parts are available at favourable prices, repair services are accessible and, if necessary, replacement equipment is available for the duration of the repair.*».

⁵⁶ Chiarisce questo aspetto il 23° *considerando* della direttiva, il quale soggiunge che i consumatori «è [...] probabile che contatteranno i riparatori indipendenti più vicini o il venditore prima di rivolgersi ai fabbricanti che, ad esempio, potrebbero essere più lontani e i cui prezzi potrebbero essere più elevati a causa delle spese di trasporto».

⁵⁷ Evidenzia questo aspetto il 10° *considerando* del provvedimento.

⁵⁸ Più precisamente, l'art. 4, 1° par., della proposta formulata dalla Commissione imponeva l'obbligo di fornire il modulo ai produttori obbligati alla riparazione ai sensi dell'articolo successivo, mentre il 2° par. della norma stabiliva che gli altri riparatori non fossero tenuti a fornire il modulo se non intendevano fornire il servizio di riparazione.

⁵⁹ Sul punto v., ancora, il 10° *considerando* della direttiva.

⁶⁰ Si tratta, per la precisione, dei seguenti: gli obblighi di informazione riguardanti le caratteristiche principali del servizio di riparazione, di cui all'art. 5, par. 1, lett. a), e all'art. 6, par. 1, lett. a), dir. 2011/83/UE e all'art. 22, par. 1, lett. j), dir. 2006/123/CE; gli obblighi di informazione riguardanti l'identità e le informazioni di contatto del riparatore, di cui all'art. 5, par. 1, lett. b), e all'art. 6, par. 1, lett. b) e c), dir. 2011/83/UE, all'art. 22, par. 1, lett. a), dir. 2006/123/CE e all'art. 5, par. 1, lett. a), b) e c), dir. 2000/31/CE; gli obblighi di informazione riguardanti il prezzo, di cui all'art. 5, par. 1, lett. c), e all'art. 6, par. 1, lett. e), dir. 2011/83/UE e all'art. 22, par. 1, lett. i), e all'art. 22, par. 3, lett. a), dir. 2006/123/CE; gli obblighi di informazione riguardanti le modalità e i tempi di esecuzione del servizio di riparazione, di cui all'art. 5, par. 1, lett. d), e all'art. 6, par. 1, lett. g), dir. 2011/83/UE.

Sempre ai sensi del 1° par. della norma, il riparatore che decida di farne uso deve fornire al consumatore il modulo prima della conclusione del contratto di prestazione del servizio di riparazione, entro un periodo di tempo ragionevole dalla richiesta della controparte⁶¹ e utilizzando un supporto durevole⁶². I due paragrafi successivi specificano ulteriormente che la fornitura del modulo è di principio gratuita, ma il riparatore può chiedere al consumatore, informandolo preventivamente al riguardo, il pagamento dei costi del servizio di diagnostica (comprensivo dell'esame fisico o anche a distanza del prodotto) che si dovesse rivelare necessario per stabilire la natura del difetto del bene, il tipo di riparazione occorrente e il prezzo della medesima⁶³.

Nel 4° par. la norma in esame procede poi a indicare nel dettaglio tutta una serie di informazioni che il modulo deve specificare in modo chiaro e comprensibile nonché, come precisa il 10° *considerando* del provvedimento, in linea con i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi previsti dalla dir. 2019/882/UE. Tra esse compaiono, in particolare, l'identità e i dati di contatto del riparatore, il bene da riparare e la natura del difetto da emendare, il tipo di riparazione proposta e il tempo necessario per completarla, il prezzo del servizio o, se questo non può essere ragionevolmente definito in anticipo, le relative modalità di calcolo e il suo ammontare massimo, la disponibilità di beni sostitutivi e/o altri servizi accessori (quali rimozione, installazione, trasporto), il luogo in cui va consegnato il bene da riparare, nonché, da ultimo, il «periodo di validità» del modulo stesso.

Ai sensi del 5° par. dell'art. 4 dir. 2024/1799/UE, nei trenta giorni di calendario successivi alla data nella quale il modulo è stato fornito al consumatore, o nel più lungo periodo di tempo eventualmente concordato tra quest'ultimo e il riparatore, le condizioni specificate nel modulo non possono essere infatti modificate dal riparatore stesso. Qualora il consumatore accetti le condizioni indicate nel modulo nel suindicato «periodo di validità», il riparatore «è tenuto a eseguire il servizio di riparazione a tali condizioni»: in altri e forse più chiari termini, nei quali invero si esprimeva la versione originaria della previsione in esame ed oggi

⁶¹ Secondo l'11° *considerando* della direttiva, tale periodo di tempo dovrebbe peraltro essere il «più breve possibile» dalla richiesta del consumatore.

⁶² Come si è già avuto modo di rilevare, nel catalogo di definizioni contenute nell'art. 2 della direttiva in esame si specifica che la nozione di «supporto durevole» va ricavata dall'art. 2, n. 11), dir. 2019/771/UE, il quale lo definisce come «ogni strumento che permetta al consumatore o al venditore di conservare le informazioni che sono personalmente indirizzate a tale persona in modo da potervi accedere in futuro, per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate, e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate».

⁶³ Il 12° *considerando* della direttiva soggiunge, sul punto, che «in linea con le informazioni precontrattuali e gli altri requisiti di cui alla direttiva 2011/83/UE, il riparatore dovrebbe informare il consumatore in merito a tali costi prima che il consumatore richieda il servizio di diagnostica e prima che sia fornito il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. [...] Se il consumatore sceglie di far riparare il bene, il riparatore dovrebbe poter dedurre tali costi dal prezzo della riparazione. Ciò lascia impregiudicate le norme degli Stati membri in materia di deduzione obbligatoria di tali costi. La deduzione potrebbe essere comunicata tramite il modulo europeo di informazioni sulla riparazione».



si esprime il 13° *considerando* della direttiva, le condizioni di cui sopra costituiranno «parte integrante» del contratto stipulato tra il riparatore e il consumatore. Dalla disposizione *de qua*, specialmente se letta unitamente al 14° *considerando* del provvedimento⁶⁴, sembra potersi pertanto evincere che il modulo di informazioni sulla riparazione costituisce, per il riparatore, un'offerta di carattere vincolante⁶⁵ nei confronti del consumatore che accetti le condizioni ivi previste nell'arco temporale rappresentato dal «periodo di validità» di cui si diceva sopra⁶⁶.

A dispetto della minuziosità delle previsioni che si è appena finito di esaminare, sul successo che lo strumento del modulo europeo di informazioni sulla riparazione potrebbe effettivamente riscuotere nella pratica è, però, quantomeno lecito dubitare.

Considerata la difficoltà di stabilirne esattamente in anticipo i costi, nella prassi dei servizi di riparazione dei beni è invero frequente la predisposizione, da parte del riparatore, di un preventivo del prezzo dell'opera, attorno al quale le parti possono raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe avvalendosi della flessibilità garantita dal principio dell'autonomia privata. Si pone, però, in contrasto con questo stato dell'arte la previsione dell'art. 4, 3° par., dir. 2024/1799/UE che impone di indicare nel modulo in esame il prezzo della riparazione o, in alternativa, le relative modalità di calcolo e il suo ammontare massimo: a fronte di una tale disciplina, appare verosimile immaginare che i riparatori, per sottrarsi al rischio di conseguire un compenso inadeguato rispetto ai costi sostenuti,

⁶⁴ Il quale recita che, «se un riparatore decide di fornire il modulo europeo di informazioni sulla riparazione e il consumatore accetta le condizioni ivi previste, il riparatore dovrebbe essere obbligato alla riparazione. Gli Stati membri dovrebbero prevedere rimedi proporzionati ed efficaci per i consumatori qualora il riparatore non esegua il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo europeo di informazioni sulla riparazione».

⁶⁵ È di contrario avviso J. CROON-GESTEFELD, *op. cit.*, 390, che sembra, tuttavia, argomentare la sua posizione rinviando all'originaria e non più attuale formulazione letterale del 10° *considerando* della direttiva di cui si dirà nella nota immediatamente successiva.

⁶⁶ Il punto appariva controverso nell'originario impianto della direttiva, nel 10° *considerando* della quale invero si leggeva che «a fine di salvaguardare per quanto possibile, in favore dei riparatori diversi dai produttori di beni per i quali si applica un obbligo di riparazione, la libertà contrattuale di decidere se concludere un contratto per la fornitura di servizi di riparazione, i riparatori dovrebbero rimanere liberi di decidere di non concludere un tale contratto, anche nei casi in cui hanno fornito il modulo europeo di informazione sulla riparazione». Nel senso del testo, v., peraltro, già S. AUGENHOFER, R. KÜTER, *op. cit.*, 250; S. AUGENHOFER, Y.M. ATAMER, K.P. GIERZ, R. KÜTER, *op. cit.*, 25, ove era stato correttamente osservato, in merito alla formulazione del *considerando* da ultimo riportata, che «*this regulatory decision seems unconvincing. It is incongruous to legally bind repairers to the information provided in the form for 30 days if they can declare their non-conclusion of the contract before the completion of the 30-day period. This would undermine consumers' ability to compare all offers on the market and it frustrates their possibility to make an informed choice, given that the repairer who is their best choice can declare that they will not conclude the contract*».

tenderanno a indicare prezzi particolarmente elevati, così disincentivando i consumatori a chiedere il modulo in parola, se non la riparazione stessa⁶⁷.

Conduce ad analoghe conclusioni, inoltre, la previsione della facoltà del riparatore di chiedere il pagamento dei costi necessari a predisporre il modulo, che pure potrebbe rappresentare, ad eccezione dei certamente non frequenti casi in cui si tratti di far riparare un bene di consumo di notevole valore, un significativo deterrente a richiederlo per i consumatori⁶⁸.

5. La piattaforma online per la riparazione

Sempre al fine di incentivare il ricorso alla riparazione, gli art. 7, 8 e 9 dir. 2024/1799/UE prevedono infine la creazione di una piattaforma online che consenta ai consumatori di trovare agevolmente riparatori e, laddove possibile, venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi da ricondizionare nonché iniziative di riparazione di tipo partecipativo⁶⁹. Nella versione originaria della norma, ogni Stato membro avrebbe dovuto provvedere all'attivazione di una piattaforma operante all'interno del proprio territorio; la versione finale del provvedimento preferisce invece affidare alla Commissione il compito di mettere (e mantenere) in piedi, entro il 31 luglio 2027, una piattaforma europea, alla quale gli Stati membri sono chiamati a partecipare tramite una propria sezione nazionale o, qualora l'abbiano a disposizione, condividendo il link alla propria piattaforma nazionale⁷⁰.

L'utilizzo della piattaforma, accessibile attraverso i siti web nazionali collegati allo sportello digitale unico istituito dal reg. UE 2018/1724, dev'essere gratuito per i consumatori. La registrazione di riparatori, venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi da ricondizionare e iniziative di riparazione di tipo partecipativo sulla medesima avviene su base volontaria e può essere dagli Stati membri subordinata, nel rispetto del diritto dell'Unione e del principio di non discriminazione, al possesso di determinate qualifiche professionali e al rispetto di certi standard qualitativi.

Per quanto concerne funzionalità e contenuti, principalmente si prevede che la piattaforma debba includere funzioni di ricerca riguardanti i beni, il

⁶⁷ Cfr., in tal senso, S. ARNOLD, *op. cit.*, 94 ss. e J. CROON-GESTEFELD, *op. cit.*, 390 s., sebbene argomentando sulla scorta della disciplina del *Werkvertrag* nell'ordinamento giuridico tedesco.

⁶⁸ S. AUGENHOFER, R. KÜTER, *op. cit.*, 250.

⁶⁹ Sull'esperienza delle *community-led repair initiatives*, tra le quali il 28°, 31° e 32° *considerando* della direttiva in esame menzionano i «caffè delle riparazioni», v. M. VAN DER VELDEN, 'Fixing the World One Thing at a Time': *Community repair and a sustainable circular economy*, in *Journal of Cleaner Production*, 16 April 2021, 1 ss.

⁷⁰ L'art. 9 della direttiva stabilisce che, entro il 31 luglio 2026, gli Stati membri comunicano alla Commissione il punto di contatto nazionale che hanno designato per la piattaforma online europea o, in alternativa, le piattaforme online nazionali che hanno istituito o istituiranno conformemente all'art. 7. I suddetti punti di contatto nazionale hanno il compito di fornire l'accesso alla rispettiva sezione nazionale per la registrazione ai soggetti che intendono farlo, garantire il rispetto delle eventuali condizioni di accesso stabilite dagli Stati membri (sul punto v. *infra* nel testo) ed assistere la Commissione per quanto riguarda il funzionamento delle sezioni nazionali della piattaforma europea online.



luogo di fornitura e le condizioni della riparazione, compresi i tempi necessari per completarla, la disponibilità di beni sostitutivi temporanei e il luogo in cui il consumatore consegna i beni per la riparazione, nonché la disponibilità e le condizioni dei servizi accessori offerti dai riparatori e le norme di qualità europee o nazionali applicabili in materia. Laddove possibile, la piattaforma deve pure consentire la ricerca di venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi da ricondizionare e iniziative di riparazione di tipo partecipativo. Sempre attraverso la piattaforma, inoltre, ai consumatori dev'essere consentito formulare la richiesta del modulo europeo di informazioni sulla riparazione ai soggetti che lo offrono.

Da taluno apprezzata per il tentativo di sfruttare le potenzialità del digitale per promuovere la riparazione dei beni⁷¹, la piattaforma online sopra descritta è stata da altri criticata osservando che, invece di gravare la Commissione e gli Stati membri dei considerevoli costi amministrativi e tecnologici implicati dall'implementazione e dal funzionamento di un meccanismo di questo tipo, sarebbe stato preferibile lasciare ai riparatori privati che operano nel mercato il compito di pubblicizzare sul web i propri servizi, già agevolmente reperibili dai consumatori utilizzando i consueti motori di ricerca disponibili online⁷². Ciò su cui non si può dissentire, ad ogni modo, è il rilievo circa la necessità che, per avere successo, la piattaforma venga strutturata nella maniera più semplice e intuitiva possibile per i consumatori e che vengano altresì adottate misure per aumentarne l'attrattività anche nei confronti dei riparatori, prima fra tutte la gratuità della loro iscrizione⁷³.

6. Osservazioni conclusive.

Dalle riflessioni fin qui svolte crediamo sia emerso come, pur dovendo essere senz'altro apprezzata per la finalità di perseguire i fondamentali obiettivi dell'economia circolare, del consumo sostenibile e della tutela dell'ambiente, la disciplina introdotta dalla dir. 2024/1799/UE presenta una serie di criticità di fronte alle quali è quantomeno lecito dubitare dell'effettiva capacità del provvedimento di incentivare il ricorso alla riparazione dei beni da parte dei consumatori.

Senza dilungarsi a richiamare le perplessità evidenziate nelle pagine precedenti, quello che occorre ribadire in queste battute finali è la difficoltà di superare la scarsa attrattività conferita alla riparazione dai costi elevati e dai tempi lunghi, e spesso incerti, che notoriamente la caratterizzano⁷⁴. Come si è visto, il principale strumento attraverso cui legislatore europeo vorrebbe intervenire con riguardo a tali aspetti è il richiamo al criterio della

⁷¹ J. CROON-GESTEFELD, *op. cit.*, 392; S. ARNOLD, *op. cit.*, 127.

⁷² S. AUGENHOFER, R. KÜTER, *op. cit.*, 250 s.; S. AUGENHOFER, Y.M. ATAMER, K.P. GIERZ, R. KÜTER, *op. cit.*, 26.

⁷³ S. ARNOLD, *op. cit.*, 127.

⁷⁴ Insistono su questo aspetto, tra gli altri, N.M. SEITZ, *op. cit.*, 152; J. CROON-GESTEFELD, *op. cit.*, 404; E.M. KIENIGER, *op. cit.*, 266.

ragionevolezza⁷⁵, come noto già massicciamente presente nella produzione normativa euounitaria, il quale, però, introduce nella materia in esame un non trascurabile tasso di incertezza potenzialmente foriero di ulteriori ricadute negative⁷⁶.

Di tutto questo, del resto, sembra essere in qualche modo consapevole lo stesso legislatore europeo quando prevede, nell'art. 13 dir. 2024/1799/UE, l'obbligo degli Stati membri di adottare e notificare alla Commissione, entro il 31 luglio 2029, almeno una delle misure volta a promuovere la riparazione che il 36° *considerando* del provvedimento esemplifica e distingue in misure di natura finanziaria e non finanziaria: queste ultime possono tra le altre cose includere campagne di informazione nonché misure di sostegno alle iniziative di riparazione di tipo partecipativo attraverso mezzi diretti, come la messa a disposizione di spazi per laboratori di riparazione o luoghi di riunione, ad esempio in centri comunitari o culturali; le misure di natura finanziaria, invece, possono assumere la forma di misure fiscali, di buoni o fondi per la riparazione, di sostegno o creazione di piattaforme online locali o regionali per le riparazioni, di organizzazione o finanziamento di programmi di formazione per acquisire competenze in materia di riparazione⁷⁷.

Un ultimo profilo sul quale occorre richiamare l'attenzione riguarda, infine, il rapporto tra l'obiettivo della sostenibilità ambientale da un lato e l'alternativa tra la riparazione e la sostituzione dei beni difettosi dall'altro. Com'è stato correttamente osservato da alcuni studiosi, se è vero che la riparazione normalmente rappresenta, per le ragioni già precedentemente messe in evidenza, l'opzione maggiormente compatibile con le esigenze di tutela dell'ambiente, in alcune e certamente non insignificanti ipotesi può essere vero il contrario, per esempio perché la riparazione comporta la necessità di un lungo e dispendioso trasporto del bene dal consumatore al riparatore (e poi viceversa), oppure perché il prodotto è obsoleto e anche

⁷⁵ Devono essere ragionevoli, infatti, il prezzo e il tempo della riparazione eseguita dal produttore ai sensi della dir. 2024/1799/UE; dev'essere ragionevole, inoltre, il prezzo delle parti di ricambio e degli strumenti per la riparazione offerti sul mercato dai produttori dei beni contemplati dalle normative dell'Unione di cui all'allegato II della direttiva in parola; dev'essere ragionevole, ancora, il tempo della riparazione eseguita dal venditore ai sensi della dir. 2019/771/UE.

⁷⁶ V., per tutti, S. TROIANO, *Ragionevolezza (dir. priv.)*, in *Enc. dir., Annali*, VI, Milano, 2013, 804 ss., ove in particolare si sottolinea che «in termini positivi, si deve [...] ribadire come, anche nella prospettiva dell'armonizzazione europea, una delle cifre essenziali del criterio sia proprio la sua non riducibilità entro schemi astratti, ciò che lo rende particolarmente attraente nell'ottica di un superamento di consolidati dogmatismi od eccessi di astrazione. Ma questa caratteristica nasconde un'insidia, rappresentata dal fatto che la ragionevolezza, in misura assai più intensa di quanto non accada per altre nozioni elastiche, resiste a tentativi di razionalizzazione condotti attraverso l'individuazione, sulla base dell'esperienza, di tipologie di comportamenti ricorrenti, e ciò proprio per il suo essere criterio che, per l'origine semantica e storica e per l'intima conformazione, rinvia all'esperienza concreta: criterio, in altre parole, empirico e neutrale sul piano dei valori a cui di volta in volta si ricollega, ciò che è ragionevole o irragionevole potendosi determinare solo alla luce delle circostanze concrete e della *ratio* della norma che la richiama e, quindi, dei principi di fondo che animano la materia in cui il richiamo è presente».

⁷⁷ Per un'ampia riflessione su questi aspetti, v. S. ARNOLD, *op. cit.*, 147 ss.



dopo la riparazione consumerebbe molta più energia degli esemplari di nuova produzione, o ancora perché il bene è composto di materiali facilmente smaltibili e/o riciclabili, e così via⁷⁸. Tutti questi aspetti appaiono, però, trascurati dalla disciplina dettata dalla dir. 2024/1799/UE, che anche sotto questo punto di vista sembra non essere, pertanto, destinata a centrare in pieno gli obiettivi che si prefigge di raggiungere.

⁷⁸ Cfr., per questi rilievi, R. FADDA, *op. cit.*, 80, 89, 97, 126; C. RASQUIN, J. MÖLLER-KLAPPERLICH, *op. cit.*, 62; S. ARNOLD, *op. cit.*, 52.



